




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOCRT Protocollo n. 0017369/17-12-2024



2.6

Firenze,

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposte di emendamento alla PDL n. 273** - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015

**Emendamento n. 1** – *Modifica dell'articolo 3 della PDL n. 273*

Il comma 8 dell'articolo 7 bis della l.r. 50/2021 inserito dall'articolo 3 della PDL n. 273, è così sostituito:

“8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo onnicomprensivo per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinata in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità.”.

**Emendamento n. 2** – *Modifica del preambolo della PDL n. 273*

Dopo il punto 14 del Preambolo della PDL n. 273 è inserito il seguente:

“14 bis. Ritenuto di accogliere la raccomandazione contenuta nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo con riferimento agli importi e alle annualità dovute dell'indennizzo previsto all'articolo 7 bis della l.r. 50/2021 ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico di comuni, province e Città metropolitana;

---

**Relazione illustrativa**

Il presente emendamento si rende necessario, vista la richiesta pervenuta da UPI Toscana per il tramite del CAL, per consentire ai comuni di regolarizzare le posizioni relative agli attraversamenti con un esborso compatibile con gli obiettivi di equilibrio della finanza pubblica. Ciò al fine di incentivare per quanto possibile la regolarizzazione delle posizioni e consentire con ciò la messa in sicurezza del territorio regionale.


Con l'emendamento n. 1 si modifica l'articolato, con l'emendamento n. 2 si dà conto nel preambolo dell'accoglimento della raccomandazione del CAL.

**Relazione tecnico finanziaria**

Le entrate derivanti dal pagamento dell'indennizzo sopra richiamato hanno carattere una-tantum e dipendono dal numero degli utilizzi che al momento non sono conosciuti perché emergeranno solo a seguito dell'attività di ricognizione e dalle relazioni asseverate che gli enti locali dovranno comunicare. In questa sede non è pertanto possibile procedere a quantificare le ulteriori entrate relative che si verificheranno nel corso del prossimo triennio.

LUCIA DE ROBERTIS  
Lucia De Robertis

Francesco Cazzan

  
Cristiano Bepucci  
Antonio M.


**TESTO A FRONTE**

PDL 273	Emendamento
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;">Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 50/2021</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;">Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 50/2021</p>
<p>1. Ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.</p> <p>2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.</p> <p>3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.</p> <p>4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.</p> <p>5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.</p> <p>6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5</p>	<p>1. Ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.</p> <p>2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.</p> <p>3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.</p> <p>4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.</p> <p>5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.</p> <p>6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5</p>

<p>della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.</p>	<p>della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.</p>
<p>7. Nel caso di cui al comma 6 si applica la sanzione di cui all’articolo 9 della l.r.80/2015.</p>	<p>7. Nel caso di cui al comma 6 si applica la sanzione di cui all’articolo 9 della l.r.80/2015.</p>
<p>8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo onnicomprensivo per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinata in euro 20,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.</p>	<p>8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo onnicomprensivo per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinata in euro <del>20,00</del> <b>20,00</b> per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di <b>cinque dieci</b> annualità.</p>
<p>9. All’indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l’indennizzo di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).</p>	<p>9. All’indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l’indennizzo di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).</p>
<p>10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p>	<p>10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p>
<p>11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015.</p>	<p>11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015.</p>



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Presentato in aula  
il ..... 20/12/2024 .....  
alle ore ..... 1,35 .....  
Per il Presidente  


Firenze, 19 dicembre 2024

AOCRT Protocollo n. 0018078/20-12-2024



02 . 06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 273 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r.77/2016 e alla l.r.80/2015).**

Emendamento


All'articolo 7 ter (Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati) della l.r. 50/2021, così come introdotto dall'articolo 4 comma 1 della PdL 273, al comma 3, dopo "L'atto di concessione è comunicato" è inserito quanto segue: "dalla Regione".

**RELAZIONE**


Il presente emendamento intende chiarire che la comunicazione ai comuni degli atti concessori di cui all'articolo 7 bis della l.r. 50/2021 è effettuata dalla Regione.

I Consiglieri

DF ROBERTIS



Bianchi



PURPA

